

Decreto federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008¹;
visto il messaggio aggiuntivo del 23 giugno 2010²;
visto il messaggio aggiuntivo del 30 gennaio 2013³,
decreta:

I

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Variante minima (variante principale):

Art. 130 cpv. 2

Abrogato

Art. 196 n. 3. cpv. 2 lett. e

² Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

- e. aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1 e 3;

Art. 196 n. 14 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Variante massima:

Art. 130 cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,5 punti percentuali al massimo mediante legge federale.

¹ FF **2008** 6033

² FF **2010** 4731

³ FF **2013** 1307

⁴ RS **101**

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e

² Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

- e. aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1 e 3;

Art. 196 n. 14 cpv. 2 lett. c

Abrogata

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.